


STUDIO CUGNASCO

commercialisti

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 11

Novembre 2011



Luigi Sostegni, "Chiesa di San Francesco"

L'opera pittorica riprodotta è parte di una serie di dodici rappresentazioni di scorci cuneesi che accompagnano il Notiziario 2011. Appositamente realizzate dall'artista Luigi Sostegni, che ringraziamo, esse sono destinate alla fruizione dei nostri Clienti e Lettori.

Commercialisti Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it Collino rag. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it Tealdi dr. Alberto a.tealdi@studiocugnasco.it Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it	Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it Ufficio Contabilità contabilita@studiocugnasco.it Giordano Chiara Giordano Angela Bruno Massimo Cavallera Nicolas	Collaboratori esterni Ribero rag. Patrizia info@studiocugnasco.it Strutture controllate ge.co@studiocugnasco.it Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria - Trustee Strutture collegate E.D.I. Revisione Società di revisione contabile Rapporti Internazionali EURODEFI Italia GEIE
Segreteria segreteria@studiocugnasco.it Magliano Silvana Garino Marisa Tardivo Elisa	Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it Bottasso Elisabetta Dao Ormena Daniela	

Temi del mese

Il nuovo regime dei contribuenti minimi e l’impatto sui “vecchi minimi” 3
 La definizione delle liti fiscali pendenti..... 5
 Il nuovo testo unico sull’Apprendistato..... 7

Tributi

Versamento del secondo acconto Irpef, Ires, Irap e dei contributi INPS..... 9
 Saldo ICI 2011..... 9
 Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: deducibilità dell’Iva..... 10
 Novità del DL 138/2011 sui beni in godimento a soci o familiari dell’imprenditore..... 10
 Stand e fiere all’estero: disciplina ai fini Iva..... 11
 Studi di settore: conseguenze dell’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati..... 11
 Immobili di interesse storico ed artistico..... 11
 Mancato versamento delle rate relative al condono 2002..... 11
 Chiarimenti sulla riapertura della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni..... 11

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese..... 12
 Ammissibilità dell’aumento di capitale sociale in presenza di perdite..... 12
 Presunzione di finanziamento soci per gli utili non prelevati..... 13
 La distribuzione degli utili ed i poteri dell’assemblea..... 13

Trust e attività fiduciaria

Il trust è “misto” se i beneficiari individuati del reddito sono sottoposti a condizione sospensiva..... 13

Finanziamenti e contributi

Finanziamenti per progetti ed attività nel settore audiovisivo..... 14
 Credito d’imposta per la ricerca scientifica..... 14
 Bando per l’erogazione di contributi per la selvicoltura..... 15

Consulenza del lavoro

Nuovi criteri operativi per i soggetti abilitati ai flussi Uniemens..... 15
 Fondo di garanzia Tfr..... 16
 Invio degli atti da parte dell’Inail tramite Posta Elettronica Certificata..... 16
 Novità previste nel maxi-emendamento..... 16
 Richiesta di incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità..... 16
 Coefficiente di rivalutazione del TFR..... 17

Scadenziario

Mese di novembre..... 18

Numeri utili				Link utili	
Aliquote Irpef (1)		Cambio €/\$ (4)	1,3633	Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it Ministero delle Finanze www.finanze.it Enea (pratiche 55%) www.enea.it Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it Catasto www.agenziaterritorio.it Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it	
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (5)	2,909827 %		
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27 %	Indice ISTAT (6)	3,0 %		
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38 %	Tassi Banca Centrale Europea (7)			
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41 %	- Tasso di sconto	1,25 %		
- oltre 75.000,00	43 %	- Tasso di deposito	0,50 %		
Aliquota Ires (2)	27,5 %	Tassi Euribor (8)			
Aliquota Irap (2)	3,9 %	- 6 mesi	1,714 %		
Saggio di interesse legale (3)	1,5 %	- 12 mesi	2,064 %		
(1) A decorrere dall’1.01.2007 (2) A decorrere dall’1.01.2008 (3) A decorrere dall’1.01.2011 (4) Rilevazione alla data del 09.11.2011 (5) Vedi pagina 17 (6) Variazione % del mese di settembre 2011 sul mese di settembre 2010 (7) A decorrere dal 13.04.2011 (8) Aggiornati alla data del 09.11.2011, valuta del 11.11.2011, base 365					

Il nuovo regime dei contribuenti minimi e l'impatto sui "vecchi minimi"

L'art. 27 della manovra estiva (DL 6.07.2011 n. 98, conv. in L 15.07.2011 n. 111) ha introdotto un nuovo regime contabile e fiscale semplificato che, a decorrere dall'esercizio 2012, andrà a sostituire il vecchio *regime dei minimi* di cui all'art. 1, cc. da 96 a 117, L 244/2007 (in vigore dall'1.01.2008).

La *ratio* del legislatore è quella di favorire la costituzione di nuove imprese e nuove figure professionali da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro.

Il DL 98/2011 ha ristretto non di poco i parametri per l'accesso al regime in oggetto ma, a fronte di tale riduzione, ha reso il regime ancora più conveniente. I contribuenti che dal 2012 rispetteranno i requisiti previsti per poter essere considerati "minimi" beneficeranno infatti di una tassazione sul reddito conseguito decisamente ridotta: l'**imposta sostitutiva** di Irpef e relative addizionali è stata infatti ridotta dal 20% al **5%**.

Requisiti e condizioni

Il nuovo regime dei contribuenti minimi può essere adottato esclusivamente dalle **persone fisiche** che:

- intraprendono un'attività di impresa, arte o professione;
- hanno intrapreso detta **attività dopo il 31.12.2007**.

Le regole dei nuovi minimi si applicano per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, ovvero per **cinque annualità**. In deroga a tale regola è stata prevista l'applicabilità **oltre al quinto esercizio** solo per quei contribuenti che **non abbiano compiuto 35 anni** e solo fino al periodo di imposta di compimento di tale età. Occorre pertanto sottolineare che l'età non costituisce un vincolo all'utilizzo ma un'opportunità per beneficiare del regime per più tempo (anche un contribuente di 70 anni potrebbe utilizzare detto regime per 5 anni, nel rispetto degli altri requisiti; se però ad usufruirne è un 20enne quest'ultimo non dovrà necessariamente fuoriuscire dal regime dopo 5 anni, ma potrà beneficiarne per altri 15, ovvero fino al compimento del 35° anno di età).

Gli ulteriori requisiti che devono essere rispettati per poter usufruire del nuovo regime sono i seguenti:

- i contribuenti interessati **non** devono **aver esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività, alcuna attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare (non è causa di esclusione all'accesso al regime agevolato la partecipazione in qualità di socio ad una società di capitali o ad una società in accomandita in qualità di socio accomandante);
- l'attività che si vuole intraprendere **non** deve costituire, in alcun modo, mera **prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente od autonomo**, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione;
- qualora l'attività sia prosecuzione di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei **ricavi** prodotti da quest'ultimo nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ad **€30.000**.

Tutti gli altri presupposti obbligatori richiesti dalla normativa dei "vecchi" minimi devono in ogni caso essere rispettati e pertanto:

- nell'anno solare i ricavi o compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività non devono superare la soglia di **€30.000**;
- nell'anno precedente non si deve aver effettuato cessioni all'esportazione (operazioni vietate durante tutto il periodo di adozione del regime agevolato);
- nell'anno precedente non si deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per prestazioni di collaborazione (è vietata l'assunzione di dipendenti);
- nell'anno precedente non si deve aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro (è vietata la partecipazione a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti);
- nei tre esercizi precedenti non si deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto o locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore ad **€ 15.000** (limite per l'acquisto di beni strumentali che sussiste durante tutto il periodo di applicazione del regime).

Adempimenti contabili e fiscali: esoneri ed esenzioni

Il regime dei minimi, oltre alle agevolazioni dal punto di vista del prelievo fiscale, consente anche di ridurre e semplificare gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori. I contribuenti che adottano tale regime sono infatti esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e

conservazione di registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto intracomunitario e le bollette doganali di importazione, dichiarazione e comunicazione annuale Iva).

Gli obblighi che invece permangono in capo ai minimi si concretizzano nei seguenti adempimenti: numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi; emissione delle fatture, sulle quali annotare la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 100, della legge finanziaria 2008” che prevede la **non applicazione dell’Iva**; integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie (e delle altre operazioni che implicano addebito dell’imposta) e versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo; presentazione degli elenchi Intrastat.

Il reddito dei minimi si determina come differenza tra l’ammontare dei compensi o ricavi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo, relative all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione. Si utilizza pertanto il principio di cassa. Inoltre non devono essere calcolate le quote di ammortamento, poiché tutto il costo dei beni strumentali (che, si ricorda, non deve superare € 15.000) è deducibile interamente nell’esercizio di sostenimento. Sono altresì deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Per ciò che concerne le altre imposte i contribuenti minimi, oltre a non essere assoggettati ad Iva, sono anche considerati **esenti ai fini Irap** e, conseguentemente, non sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione. Tale esonero prescinde dalle caratteristiche individuali dell’attività esercitata ma rientra tra le specificità del regime. Un’ulteriore **esclusione** riguarda la comunicazione dei dati per gli **studi di settore** e dei **parametri**, che pertanto non deve essere compilata né inviata.

Disapplicazione del regime e condizioni particolari per i “vecchi minimi”

Di norma la fuoriuscita dal regime dei minimi può avvenire sia per opzione – tramite comportamento concludente (applicando le imposte nei modi ordinari) – sia per legge, al superamento dei limi previsti.

Nel caso in cui i ricavi o i compensi superino il limite fissato di € 30.000 il regime cessa dall’anno successivo a quello di superamento. Nell’ipotesi in cui lo sconfinamento sia però superiore al 50% del limite di € 30.000 il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento. Dopo la fuoriuscita il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime dei minimi alcuni contribuenti, che prima rispettavano tutti i requisiti per poter usufruire del regime agevolato, si trovano costretti a fuoriuscirne a causa dei nuovi parametri più stringenti previsti dalla nuova norma. Il DL 98/2011, per non penalizzare ulteriormente detti contribuenti, ha previsto però particolari semplificazioni. Nello specifico costoro saranno esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva. Saranno altresì esenti dall’Irap. In pratica diventeranno dei contribuenti ordinari ai fini Iva, eseguendo solo il conguaglio Iva, a debito o a credito, in sede di liquidazione annuale. Saranno contribuenti semplificati ai fini Irpef e saranno sottoposti agli studi di settore.

La determinazione del reddito avverrà in modo analitico ed il reddito sarà soggetto alle normali aliquote Irpef ed alle eventuali addizionali regionali e comunali.

Casi pratici

Per comprendere meglio l’applicabilità del nuovo regime dei minimi si possono fornire alcune esemplificazioni utili.

Un contribuente che inizia l’attività nel 2011 deve applicare il vigente regime dei minimi, con il forfait del 20% per l’anno corrente ed il nuovo regime dei minimi, con la sostitutiva del 5%, per i quattro anni successivi, ovvero fino al 2015 (o fino all’esercizio di compimento del 35° anno di età se successivo).

Il contribuente che inizierà l’attività nel 2012 potrà invece applicare esclusivamente il nuovo regime dei minimi per 5 esercizi, se di età pari o superiore a 31 anni, ovvero per più esercizi, fino al compimento del 35° anno di età.

Se però il contribuente ha iniziato l’attività nel 2008 egli potrà rimanere minimo solo fino al 2012 compreso se ha più di 35 anni di età, ovvero fino al compimento del 35° anno di età.

In alternativa al regime dei minimi resta tuttora applicabile (dato che allo stato attuale tale norma non risulta abrogata) il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino) di cui all’art. 13 della L 388/2000, che prevede un’imposta sostitutiva del 10%. In ogni caso anche un contribuente che ha iniziato l’attività dopo il 2007, adottando il regime testè menzionato, potrà scegliere di usufruire del nuovo regime dei minimi, in quanto la tassazione risulta sicuramente più conveniente.

La definizione delle liti fiscali pendenti

Il DL 98/2011, del 7 luglio u.s., da più parti rubricato come “manovra correttiva 2011”, ha previsto, all’art. 59, c. 12, la possibilità per i contribuenti, qualora ricorrano determinate condizioni, di definire le **liti pendenti all’1.05.2011** relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore ad **euro 20.000,00**. Tale disposizione richiama, in buona parte, l’art. 16 della Legge 289/2002. L’iter per definire la lite ed ottenere la cessazione della materia del contendere è composto da una serie di precisi e consequenziali passaggi ed adempimenti di seguito dettagliati.

Per poter usufruire della definizione in oggetto è necessario che:

- la lite fosse pendente all’1.05.2011;
- la lite sia riferita ad atti emessi dalla Agenzia delle Entrate;
- il valore della lite, con riferimento alla maggiore imposta contestata in primo grado, al netto di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 20.000,00.

Qualora fossero verificati i predetti requisiti e si volesse procedere alla definizione della lite occorre effettuare:

- il computo delle somme da versare;
- il pagamento per intero entro il 30.11.2011;
- l’invio della domanda di definizione entro il 2.04.2012.

A questo punto sarà l’Agenzia delle Entrate che:

- verifica la regolarità della definizione;
- invia una comunicazione alla Commissione Tributaria, entro il 15.07.2012.

Infine la Commissione tributaria, ricevuta l’attestazione di regolarità della definizione ad opera dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Definizione delle somme da versare

Gli importi che il contribuente deve corrispondere per la definizione dipendono dal valore della lite e dal suo esito.

Per le liti di valore **sino ad euro 2.000,00** la somma da corrispondere (indipendentemente dall’esito della lite) è pari ad **euro 150,00**. Se il valore della lite, invece, è superiore ad euro 2.000,00 occorre versare:

- il **10%** del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria nell’ultima (od unica) pronuncia giurisdizionale alla data della domanda di definizione;
- il **50%** del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente, nell’ultima (od unica) pronuncia giurisdizionale alla data della domanda di definizione;
- il **30%** del valore della lite in caso in cui, alla data della domanda di definizione, la lite penda ancora in primo grado.

Pendenza della lite

L’aspetto relativo alla pendenza della lite all’1.05.2011 è di fondamentale importanza per poter valutare se il contribuente può o meno usufruire della definizione. Innanzitutto egli deve avere notificato il ricorso a controparte entro tale data. Il DL 98/2011 è però entrato in vigore il 6.07.2011 e vi sono liti che, pur essendo pendenti alla data dell’1.05.2011 sono passate in giudicato tra l’1.05.2011 ed il 5.07.2011. In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le liti pendenti all’1.05.2011, per le quali i giudicati si sono formati nel periodo tra l’1.05.2011 ed il 5.07.2011, non è possibile usufruire della definizione. Questa precisazione, messa in relazione con la sospensione dei termini processuali (sempre prevista nel DL 98/2011) che opera dal 6.07.2011 al 30.06.2012 per tutte le liti definibili, comporta che di fatto sono definibili le liti pendenti all’1.05.2011 per le quali alla data del 6.07.2011 fosse ancora pendente il termine per il ricorso in appello od in Cassazione.

Sospensione del processo

I processi interessati dalla definizione sono sospesi fino al **30.06.2012** e quelli per i quali è stata presentata la domanda di definizione sono ulteriormente sospesi fino al **30.09.2012**. Pertanto la sospensione dovrebbe verificarsi a prescindere dal fatto che il contribuente abbia intenzione di definire. Per chi però non intendesse usufruire della definizione, secondo l’art. 16, c. 6, L. 289/2002, la lite è sospesa a meno che il contribuente non presenti apposita istanza per la trattazione. Pertanto si ritiene che anche in questo caso, nonostante il

silenzio in merito da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente che non intende definire può presentare istanza di trattazione e nel peggiore dei casi vedrebbe tale istanza respinta ed il processo rimarrebbe sospeso fino al 30.06.2012.

Atti definibili

Per quanto concerne gli atti definibili la norma prevede che la lite sia riferita ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Vengono pertanto escluse dalla possibilità di definizione, ad esempio, le liti pendenti relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Dogane o dai Comuni. Inoltre, come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 24.10.2011, non sono definibili gli atti tipici dell'Agente della Riscossione quali i fermi, le ipoteche e le cartelle di pagamento nonostante, di fatto, controparte sia l'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, sempre in base a quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria, non sono definibili le liti relative al versamento dei contributi previdenziali, nonostante questi siano stati determinati nell'ambito del modello Unico e siano stati contestati insieme all'avviso di accertamento. Sempre nella citata Circolare l'Agenzia delle Entrate ha considerato rientranti nel novero delle liti "definibili" quelle relative a:

- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione ove venga contestata, per una qualsivoglia ragione, una maggiore imposta;
- avvisi di recupero e crediti d'imposta,
- atti relativi al canone Rai, sempre che non si tratti di semplice liquidazione dell'imposta;
- atti relativi alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a Statuto speciale;
- atti relativi al contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- provvedimenti di revoca di agevolazioni fiscali che richiedono una maggiore imposta.

L'Amministrazione Finanziaria non considera invece rientranti nella sanatoria e pertanto non definibili:

- le cause relative a dinieghi di rimborso od a liti a seguito di silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria in quanto atti che negano la restituzione di tributi e non avanzano alcuna pretesa;
- le liti su dinieghi di agevolazioni fiscali;
- le liti contro provvedimenti di valore non determinabile (per esempio: il diniego dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus; provvedimenti di revoca di partite Iva inattive; etc...);
- le liti avverso provvedimenti non indicati nell'art. 9 del DLgs 546/92 in quanto cause instaurate avverso atti non impositivi, come i cosiddetti avvisi bonari.

La Circolare n. 48/E/2011 si sofferma sulla definizione delle liti relative alle cartelle di pagamento. In questo caso la definizione opera solamente se la lite riguarda fattispecie diverse dalle liquidazioni di imposte dichiarate ma non versate in quanto in questo caso la cartella avrebbe una mera funzione liquidatoria. Sono invece definibili le cartelle emanate a seguito di accertamento ove con il ricorso il contribuente abbia contestato l'omessa od irrituale notifica di tale atto, poichè in questo caso la cartella è il primo atto impositivo notificato al contribuente.

L'Amministrazione Finanziaria, nello stesso documento di prassi, sostiene invece che non è sanabile la lite relativa all'Irap dichiarata ma non versata.

Per quanto riguarda il versamento, esso va effettuato in unica soluzione **entro il 30.11.2011 con codice tributo 8082**, mentre l'invio della domanda di definizione, è da effettuarsi **entro il 2.04.2012**. E' consigliabile l'invio della domanda subito dopo l'effettuazione del versamento in quanto in questo modo non si corre il rischio di una eventuale sopravvenienza della sentenza tra la data di pagamento e quella di invio, trovandosi così nella situazione di dover integrare il versato o richiedere il rimborso dell'eventuale versamento in eccesso. Ad oggi il modello telematico per l'invio della domanda di definizione non è ancora disponibile, ma i contribuenti possono consegnare l'apposito modello precompilato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate che provvederanno, a loro volta, ad inviarlo secondo le modalità previste dalla norma. Nel caso di consegna agli uffici dell'Agenzia delle Entrate vale come data di deposito della domanda di definizione quella di effettiva consegna e non quella di invio da parte dell'Agenzia stessa.

Qualora il contribuente, nonostante la proposizione del ricorso, avesse già versato alcune somme in virtù della normativa in tema di riscossione frazionata, le somme già versate si computerebbero da quelle dovute ai fini della definizione. Se le somme preventivamente versate fossero superiori a quelle dovute per la definizione il rimborso si otterrebbe solamente in caso di soccombenza da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

I nuovo testo unico sull'Apprendistato

È stato pubblicato in data 10.10.2011, sulla G.U. n. 236, il Decreto Legislativo n. 167/2011 che è entrato in vigore il 25.10.2011.

Con il suddetto decreto è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge 247 del 24 dicembre 2007 e nell'articolo 46 della legge n. 183/2010 (Collegato al lavoro).

Il legislatore ha voluto rendere omogenea la disciplina dell'apprendistato sul territorio nazionale, semplificandone l'utilizzo in modo da restituire a questa tipologia contrattuale la funzione di strumento privilegiato per l'accesso al mercato del lavoro dei giovani.

Si parte pertanto da una *semplificazione normativa*, con la stesura di un TU dell'apprendistato che con i suoi 7 articoli rappresenta l'unica fonte normativa nazionale cui fare riferimento per la ricostruzione della disciplina attraverso il confronto tra Regioni e parti sociali, con conseguente e contestuale abrogazione di tutta la normativa oggi vigente. Rimane un periodo transitorio di 6 mesi, periodo in cui la "vecchia normativa" rimane applicabile.

Il nuovo testo unico inizia con un articolo nel quale l'apprendistato viene definito come "**contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**", da ciò consegue che, se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fa eccezione il settore delle c.d. "attività stagionali" per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato. I riferimenti ad una durata limitata nel tempo riguardano la sola componente formativa del rapporto, con il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o giustificato motivo e con la possibilità di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Pertanto la parte che intende recedere dal contratto deve dare regolare preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 cod. civ.

Il Testo Unico continua poi con un articolo dedicato alla disciplina generale e tre articoli dedicati a ciascuna delle tre tipologie in cui l'istituto continua ad articolarsi:

- 1) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
- 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca.

La prima novità importante riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU).

Il contratto viene semplificato sul versante delle fonti attuative perché viene saltato il potere interdittivo della legislazione regionale, che prima poteva di fatto paralizzare il contratto, demandando interamente ai contratti collettivi il potere di regolamentare l'istituto.

Un'altra novità che interessa l'apprendistato professionalizzante è la "flessibilizzazione" dell'adempimento formativo. Infatti scompare sia il vincolo del monte ore complessivo di formazione, principio introdotto dal pacchetto Treu e mantenuto dalla legge Biagi, sia il vincolo della formazione interna o esterna all'azienda.

Nell'apprendistato professionalizzante l'offerta formativa pubblica, interna od esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, non può essere superiore a 120 ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle Regioni. Bisognerà distinguere tra formazione professionalizzante e di mestiere da una parte e formazione trasversale e di base dall'altra.

La prima sarà definita (quantità, contenuti, modalità di erogazione) dai contratti collettivi e gestita (ossia finanziata) dall'azienda che potrà erogarla al suo interno o per il tramite dei soggetti esterni secondo le indicazioni che, appunto, daranno i contratti collettivi. La seconda, come già detto sopra, sarà regolamentata e gestita dalle singole Regioni, nei limiti delle risorse annuali disponibili, con grande probabilità secondo le modalità già in uso, tenendo conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Le normative regionali in vigore prima della riforma saranno gradualmente superate.

Una terza novità che interessa l'apprendistato professionalizzante riguarda la durata del contratto. Esso può durare massimo 3 anni (ovvero 5 per le figure professionali dell'artigianato).

Un aspetto fondamentale al fine di contrastare la dispersione scolastica ed avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro riguarda il rilancio dell'apprendistato di primo livello (quello per la qualifica e per il diploma professionale) che diventa possibile non solo con i minorenni, ma anche con i giovani fino a

25 anni, con la possibilità di conseguire nell'ambiente di lavoro una qualifica triennale o un diploma quadriennale rilasciati dalle Regioni.

Particolarmente significativa è poi l'estensione dell'apprendistato di alta formazione (art. 5 TU) che, oltre a consentire il conseguimento di titoli specialistici, potrà essere utilizzato anche ai fini del praticantato o per la selezione di giovani ricercatori da inserire nell'impresa.

Il ruolo delle Regioni varia a seconda della tipologia di apprendistato cui si riferisce: sulle due tipologie di apprendistato minori – apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e apprendistato di alta formazione – le Regioni continuano a mantenere un ruolo regolatore.

Viene introdotta poi dal TU (art. 7, c. 4) la possibilità di assumere come apprendisti anche lavoratori in mobilità, espulsi dai processi produttivi, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Nel caso suddetto, oltre ai normali benefici contributivi già previsti dalla L. 223/91, vale a dire la possibilità per il datore di lavoro di pagare un'assunzione agevolata per i primi 18 mesi dall'assunzione, il provvedimento specifica che l'azienda potrà cumulare anche l'incentivo economico, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per ogni mensilità corrisposta.

Resta peraltro preclusa, per questa fattispecie, la possibilità di applicare l'ulteriore beneficio contributivo di un anno dopo la conferma del lavoratore in azienda al termine del contratto di apprendistato.

Sono inoltre previste alcune garanzie per gli apprendisti che sono contenute nell'art. 2, c. 2, il quale prevede l'estensione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria alle seguenti forme:

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;
- maternità;
- assegno familiare.

Non è ancora prevista invece la copertura per la disoccupazione involontaria.

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio** il Testo Unico sanziona in via amministrativa la mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato (art. 7, c. 2).

Il fatto di prevedere una sanzione pecuniaria per la mancanza della forma scritta del contratto vuol dire sostanzialmente limitare la possibilità per il personale ispettivo di disconoscere il rapporto di apprendistato, riservando esclusivamente al lavoratore il diritto di ricorrere in Tribunale per ottenere il disconoscimento e la trasformazione del contratto. Il personale ispettivo potrà solo constatare l'inosservanza della forma scritta, sanzionarla in via amministrativa e diffidare il datore a regolarizzare formalmente la propria posizione con la redazione del contratto in forma scritta.

Sarà invece disconosciuto direttamente dagli organi di vigilanza l'apprendistato avviato "in nero", il quale non potrà essere sanato in via amministrativa mediante diffida a regolarizzare. Nel caso in cui, a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione, emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione ai sensi dell'art. 14 del DLgs 124/04, assegnando un congruo termine al datore per adempiere (art. 7, c. 1, TU).

L'articolo 2 del Testo Unico, al comma 3, prevede inoltre che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o specializzati, o che comunque abbia un numero di lavoratori inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Il Testo Unico concede sei mesi di tempo ai contratti collettivi per scrivere le nuove regolamentazioni ed alle Regioni per attuare le norme di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 7, c. 7, del Testo Unico, che disciplina la fase transitoria, la normativa previgente rimane operativa per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del Testo Unico, salvo non venga tempestivamente sostituita da nuove regolamentazioni che recepiscano quest'ultimo.

A tal proposito anche le leggi Biagi e Treu, pur abrogate, rimangono ancora in vigore per il suddetto periodo massimo di sei mesi, al fine di evitare vuoti normativi e per consentire un passaggio al nuovo sistema in modo graduale.

Versamento del secondo acconto Irpef, Ires, Irap e dei contributi INPS

Mercoledì **30 novembre 2011** scade il termine per il versamento degli acconti d'imposta e contributivi per il 2011, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; per tutti gli altri soggetti il termine di versamento del secondo, od unico, acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

Si ricorda che la determinazione dell'acconto può avvenire con il c.d. "metodo storico", basandosi sui dati della dichiarazione presentata per l'anno precedente, oppure con il metodo c.d. "previsionale", che prevede che l'acconto possa essere determinato sulla base del minor reddito, dei maggiori oneri deducibili o detraibili o dei maggiori crediti d'imposta previsti per il periodo in corso.

Devono pagare l'**acconto IRPEF** i contribuenti persone fisiche che, nel rigo RN33 del modello UNICO 2011, hanno indicato un importo pari o superiore ad **€ 52,00**, o quei soggetti che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare la dichiarazione. L'acconto Irpef relativo al 2011 è dovuto nella misura del **99%** e va versato in due rate, qualora l'importo della prima (pari al 40% del dovuto) superi **€ 103,00**; la seconda rata è pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo di prima rata. Devono altresì pagare l'acconto le persone fisiche che hanno aderito al nuovo regime opzionale di imposta sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, c.d. **cedolare secca**. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, del DLgs. 23/2011 è dovuto a titolo di acconto l'**85%** dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2011 e va versato in due rate rispettivamente del 40% e del 60% se l'importo dovuto è superiore ad **€ 51,65**.

L'**acconto IRES** per il 2011 è pari al **100%** dell'IRES dovuta per il 2010 e deve essere pagato dai soggetti che hanno rilevato un importo pari o superiore ad **€ 21,00** nel rigo RN17 dell'UNICO 2011 Società di Capitali, ovvero nel rigo RN28 dell'UNICO 2011 Enti Non Commerciali.

Anche i **contribuenti minimi** scontano le medesime scadenze: l'imposta sostitutiva per il 2011 è pari al **99%** dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente, indicata nel rigo CM14 dell'UNICO 2011 Persone Fisiche e purché questa sia di importo pari o superiore ad **€ 52,00** (i soggetti che hanno aderito al regime nel 2011 non sono ovviamente tenuti al versamento in quanto non hanno un'imposta storica di riferimento).

I versamenti in acconto relativi all'**IRAP** seguono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi (rispettivamente IRPEF o IRES). Prima di procedere all'eventuale pagamento occorre verificare se possa ricorrere l'esclusione dall'obbligo, per la mancanza di "autonoma organizzazione", per alcuni soggetti quali, ad esempio, esercenti arti e professioni, agenti e rappresentanti, piccoli imprenditori.

In alcuni casi l'imposta relativa al 2010, sulla quale commisurare gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per il 2011, deve essere ricalcolata per effetto dell'introduzione di alcune modifiche alla disciplina fiscale. Quest'anno le disposizioni rilevanti sono: l'introduzione della "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi; le nuove disposizioni sulle società non operative; l'agevolazione "Tremonti-ter"; la detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile, c.d. "Tremonti-quater"; il regime dei contribuenti minimi; la disciplina degli automezzi per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda, infine, i **contributi INPS** ex L. 335/95 si ricorda che i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR, iscritti alla gestione separata INPS, devono versare il secondo acconto relativo al 2011 sempre entro il 30.11.2011. L'acconto è calcolato in base al reddito professionale dichiarato per il 2010, con applicazione dell'aliquota del **26,72%**, che viene ridotta al **17%** per coloro che sono iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o sono titolari di pensione.

Si ricorda che per il versamento degli acconti sopra descritti tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24. In caso di omesso, insufficiente, o ritardato versamento saranno applicate le sanzioni amministrative previste dai DLgs 471 e 472 del 18.12.1997 (per le imposte) ovvero dalla disciplina delle sanzioni contributive (per le violazioni in materia di contributo INPS).

Saldo ICI 2011

Entro il **16 dicembre** i proprietari o i titolari di altri diritti reali di godimento sui fabbricati, aree edificabili e terreni dovranno versare il saldo dell'ICI, dovuta per l'anno 2011. L'imposta è determinata per anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile ed in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni il mese è computato per intero. A decorrere dal 2008 il DL 93/2008 ha sancito l'abolizione del pagamento dell'ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, fatta eccezione per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente beneficiano

dell'esenzione dell'imposta sull'abitazione principale, a condizione che l'immobile di proprietà non risulti locato e non appartenga ovviamente alle categorie catastali sopra citate.

In caso di tardivo pagamento sia dell'acconto ICI dovuto al 16.06.2011 sia dell'eventuale saldo, è possibile effettuare il versamento, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, corrispondendo contestualmente sia la sanzione che gli interessi.

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: deducibilità dell'Iva

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha affrontato con un proprio parere emesso il 15 settembre u.s., il problema della possibile **deducibilità**, ai fini della determinazione del reddito imponibile, dell'Iva ricompresa nei costi sostenuti dal contribuente per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui per tali costi non sia stata richiesta dall'utilizzatore l'emissione della fattura, con la conseguente **indetraibilità** dell'Iva. L'Agenzia delle Entrate ha infatti sempre sostenuto che nel caso in cui non venga richiesta la fattura, ma il solo scontrino, o la sola ricevuta fiscale, l'Iva, ovviamente non **detratta**, ricompresa nel costo della prestazione ha carattere di "costo non inerente" e pertanto diventa **indeducibile** dal reddito. Tuttavia con la Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 l'Agenzia ha ammesso "un'eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura... si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale".

Partendo da tale apertura la Commissione "Imposte Dirette e Reddito d'Impresa" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inteso, con il parere sopra richiamato, fornire un contributo per determinare un parametro oggettivo che consenta di individuare il predetto requisito di **convenienza economica**. E lo ha fatto mediante calcoli concreti che, tenuto conto dei costi amministrativi connessi con la registrazione della singola fattura, individuano nell'importo complessivo di €33,00 il limite al di sotto del quale non conviene richiedere l'emissione della fattura, con la conseguente possibilità di **dedurre**, dal reddito imponibile, anche il relativo importo dell'Iva.

Novità del DL 138/2011 sui beni in godimento a soci o familiari dell'imprenditore

Benché sussistano ancora numerosi dubbi applicativi è importante rammentare che il DL 138/2011 ha previsto, a partire dall'1.01.2012, nuovi provvedimenti rivolti a colpire ogni forma di utilizzo extraimprenditoriale di beni. In particolare saranno **indeducibili i costi** relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari, qualora il corrispettivo annuo pagato da questi ultimi sia inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, con conseguente **imponibilità**, in capo al socio o familiare che ne usufruisce, in qualità di **reddito diverso**, della **differenza** tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento dei suddetti beni. Supponendo quindi che un bene strumentale, ad esempio l'autovettura, venga dato in godimento ad un socio per un corrispettivo di 10.000 euro, a fronte di un valore normale di 12.000 euro, l'importo tassato in capo al socio come reddito diverso sarà di 2.000 euro, ma l'intero costo relativo al bene (ammortamento, manutenzione, canone di leasing) diventerà indeducibile.

Stand e fiere all'estero: disciplina ai fini Iva

La Corte di Giustizia UE, con decisione del 27.10.2011, ha stabilito che la territorialità ai fini Iva delle prestazioni relative a fiere ed esposizioni non è collegata all'immobile in cui le medesime sono svolte, ma deve seguire regole diverse a seconda del tipo di prestazione eseguita. In particolare è stato stabilito che la tassazione ai fini Iva avviene:

- nel paese del committente (se soggetto passivo d'imposta), in quanto spesa di pubblicità, qualora lo stand venga utilizzato per esporre i prodotti a fini pubblicitari al di fuori di una fiera o manifestazione;
- nel paese del committente (se soggetto passivo d'imposta), in quanto spesa per manifestazioni, se lo stand è utilizzato solo per una determinata fiera o esposizione ;
- nel paese del committente (se soggetto passivo d'imposta) se lo stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni svolte in stati membri dell'Unione Europea.

Fino all'anno 2010, con riferimento ai casi di cui al secondo e terzo punto, molti paesi europei – tra cui l'Italia – applicavano l'Iva con tassazione nel paese di utilizzo. Occorre segnalare che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 37/E del 29 luglio 2011, aveva già anticipato l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, al quale pertanto l'Italia è già adeguata.

Studi di settore: conseguenze dell'omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati

Il recente DL 98/2011 ha apportato rilevanti modifiche alle regole sanzionatorie in caso di omessa o infedele compilazione del modello degli studi di settore, che deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi. Nello specifico le vigenti sanzioni applicabili in materia sono le seguenti:

- € 2.065,00 in caso di omessa presentazione del modello studi di settore, indipendentemente dalla presentazione o meno del modello Unico ed in assenza di un accertamento da parte dell'Amministrazione; la medesima sanzione si applica però, nel caso sempre di omessa presentazione del modello di comunicazione, ma in presenza di un accertamento solo relativo alla omessa presentazione del modello Unico;
- in caso di accertamento relativo al modello Unico presentato con omissione del modello di comunicazione dei dati, le sanzioni applicabili per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, sono maggiorate del 50% raggiungendo così la percentuale dal 150% (sanzione minima) al 300% (sanzione massima). La suddetta maggiorazione del 50% scatta qualora dall'accertamento risulti un maggior ricavo dovuto di importo superiore di almeno il 10% di quello dichiarato.

Immobili di interesse storico ed artistico

La determinazione del reddito imponibile dei fabbricati di particolare pregio, storico od artistico, sottoposti a vincoli da parte delle autorità competenti, è particolareggiata ed è generalmente più conveniente rispetto a quella degli altri fabbricati. L'agevolazione è prevista dall'art. 11, c. 2, L. n. 413/91, il quale specifica che *"in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3, L. n. 1089 del 1.6.1939, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato."* La Legge n. 1089/1939 è stata sostituita dalla "legge Urbani" DLgs n. 42/2004. In deroga alla disciplina generale sulla determinazione del reddito dei fabbricati la base imponibile è data dalla **rendita figurativa** dell'immobile, determinata applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nel quale è collocato il fabbricato. Si tratta di una rendita che quasi sempre è inferiore rispetto a quella della categoria catastale cui appartiene l'immobile e l'agevolazione è generalmente ed ovviamente maggiore in caso di immobile locato. Tale determinazione è stata oggetto sia di circolari e risoluzioni ministeriali dell'Agenzia delle Entrate, sia di sentenze della Corte di Cassazione. La recente decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Asti ha ribadito che l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'immobile non è in uso al proprietario ed è locato. La questione predominante è l'esistenza del **vincolo** cui è soggetto l'immobile: quest'ultimo infatti è censito al Catasto Fabbricati al pari di qualsiasi altro immobile, ma è oggetto di vincolo apposto dal Ministero dei Beni Culturali ed annotato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il vincolo che beneficia dell'agevolazione è il cosiddetto "**vincolo diretto**", apposto dal Ministero ad un determinato bene riconosciuto di specifica rilevanza culturale. I riferimenti normativi sono citati negli artt. 12 e 13 del DLgs n. 42/2004. Pertanto il vincolo apposto ai sensi di altre disposizioni di Legge non permette all'immobile di beneficiare dell'agevolazione sopra descritta.

Mancato versamento delle rate relative al condono 2002

L'art. 2, c. 5-ter, del DL 138/2011 ha previsto speciali forme di riscossione degli importi non versati per l'adesione ai condoni del 2002. Alcuni contribuenti avevano infatti versato solo la prima rata per avere salvo l'effetto del condono. Arriveranno presto le lettere di richiamo con l'intimazione ad adempiere entro il **termine ultimo del 31.12.2011**, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 50% delle somme residue da versare.

Chiarimenti sulla riapertura della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Con la circolare n. 47 del 24.10.2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all'art. 7, c. 2, del DL 13.05.2011 n. 70 (conv. L. 12.07.2011 n. 106) che ha nuovamente riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) prevista, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448.

Tale disposizione consente di rideterminare il valore dei suddetti beni, posseduti alla data dell'**1.07.2011**, versando un'imposta sostitutiva del **2%** o del **4%** del valore, risultante da un'apposita perizia di stima.

Il DL 70/2011 pone rimedio ad alcuni problemi inerenti l'impianto normativo che finora ha disciplinato la rivalutazione in esame. Viene infatti stabilito che:

- i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni o dei terreni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;
- i soggetti che non hanno terminato di pagare la rivalutazione precedente non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione (scadenti il 31.10.2011 ed il 31.10.2012);
- i soggetti che non effettuano il suddetto scomputo possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, entro il termine stabilito dall'art. 38 del DPR 602/73.

Il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato deve quindi essere richiesto entro il termine di decadenza di 48 mesi, calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata. Inoltre, qualora in relazione ai pregressi versamenti dell'imposta sostitutiva riguardanti rivalutazioni effettuate entro il 14.05.2011, il termine di 48 mesi per il rimborso risulti essere già scaduto, la relativa richiesta potrà essere effettuata entro il 14.05.2012, con un'estensione eccezionale del termine di rimborso di un ulteriore anno.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro delle Imprese

Entro il 29 novembre 2011 le imprese costituite in forma societaria devono comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio il proprio indirizzo di casella PEC - Posta Elettronica Certificata (Legge n. 2/2009). La PEC è uno strumento che consente di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento e verrà, col tempo, a sostituire la raccomandata medesima. Ogni interessato può quindi recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti con valore legale (avvisi di accertamento, citazioni, contratti, diffide, richieste, ecc...) con la conseguente necessità di una consultazione costante al fine di prendere visione di ogni messaggio che si ritiene pervenuto al destinatario al momento dell'invio e non al momento dell'effettiva lettura. L'obbligo di comunicazione riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, sia le società di capitali sia le società di persone. L'obbligo si estende anche alle società semplici, alle società cooperative, alle società in liquidazione ed alle società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie. Restano invece escluse in generale le imprese non costituite in forma societaria e più specificatamente le imprese individuali, i gruppi europei di interesse economico (GEIE) ed i soggetti collettivi iscritti solo nel REA.

Con la circolare n. 3645/C del 3.11.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni operative circa il nuovo adempimento, precisando che in caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 206,00 ad euro 2.065,00** come previsto dall'art. 2630 del cod. civ.

Ammissibilità dell'aumento di capitale sociale in presenza di perdite

Il Consiglio Notarile di Milano, con la nuova massima di diritto societario n. 122 del 18.10.2011, ha precisato che in taluni casi *“la presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le S.p.A. e le S.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, ad un ammontare superiore al minimo legale”*.

Dopo l'elencazione dei diversi casi, per brevità qui non enunciati, viene ricordato che in ogni caso l'aumento di capitale non esime dall'osservanza degli obblighi posti dagli art. 2446, comma 1 e 2482-bis, commi 1, 2 e 3 del codice civile, in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante la perdita, se non già pubblicizzata, deve essere allegata al verbale o comunque con lo stesso depositata al registro delle imprese.

Presunzione di finanziamento soci per gli utili non prelevati

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10030 del 29.04.2009) i dividendi destinati alla distribuzione in sede assembleare – ma non incassati dai soci – possono essere riqualificati come finanziamenti e con riferimento ai medesimi può essere pertanto applicata la presunzione di fruttuosità prevista dall'art. 45, c. 2 del TUIR. Nel momento in cui i soci lasciano indefinitamente gli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nella disponibilità della società, in luogo del loro incasso periodico, verrebbe infatti ad instaurarsi un rapporto più simile a quello che sussiste tra un soggetto finanziatore ed un soggetto finanziato, piuttosto che a quello tipico tra la società ed il socio. A nulla varrebbe, al fine di vincere la presunzione, che l'art. 46 del TUIR abbia ad oggetto le “somme versate” dai soci alla società; secondo la Cassazione, infatti, gli utili lasciati indefinitamente nella disponibilità della società dovrebbero essere assimilati a versamenti veri e propri.

La distribuzione degli utili ed i poteri dell'assemblea

Il tema dell'esistenza o meno di un vero e proprio diritto in capo agli azionisti di pretendere la periodica distribuzione degli utili di esercizio è un argomento molto dibattuto in dottrina e di non facile regolamentazione. Il diritto dei soci alla percezione del dividendo non scaturisce dalla semplice approvazione del bilancio che evidenzi un utile d'esercizio, ma consegue all'adozione di un atto che di tale utile disponga specificatamente la destinazione, che potrebbe essere l'accantonamento a riserva, il riporto a nuovo ovvero la distribuzione. Solamente in tale ultima ipotesi matura un diritto di credito dei soci verso la società. La decisione è alquanto delicata ed è influenzata da una serie di elementi ed esigenze spesso contrastanti: l'esigenza della remunerazione dell'azionista, rispetto all'esigenza di autofinanziamento della società. Ulteriori esigenze spesso contrastanti sono poi, in molti casi, quelle del socio di maggioranza rispetto a quelle del socio di minoranza. Inoltre bisogna tenere presente che il nostro ordinamento esprime un generico orientamento di favore verso il riparto periodico degli utili (artt. 2247, 2265, 2350, 2433 del c.c.), ma non ne sanziona specificatamente la violazione. Ne consegue che il principio cardine per la decisione è quello della “buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di società” che costituisce un fondamentale baluardo, a tutela della minoranza, nei confronti di possibili abusi della maggioranza e quindi un temperamento alla discrezionalità a decidere la sorte degli utili. Fondamentale, in questo contesto, diventa allora il ruolo dell'organo amministrativo e della relazione sulla gestione, che di fatto è lo strumento funzionalmente deputato a fornire a tutti i soci (sia di maggioranza che di minoranza) gli elementi necessari a valutare se vi sia o meno un effettivo e prevalente interesse sociale al quale sacrificare il diritto all'utile. Un sacrificio alla percezione del dividendo si giustifica ragionevolmente soltanto nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio del suo mandato, indichi ai soci nella relazione sulla gestione un impegno, motivato, alla destinazione del risultato d'esercizio alternativo rispetto alla sua assegnazione ai soci.

Trust e attività fiduciaria

Il trust è “misto” se i beneficiari individuati del reddito sono sottoposti a condizione sospensiva

Come già più volte ricordato il trust “opaco”, ovvero senza beneficiari individuati, configura un autonomo soggetto passivo d'imposta; il trust “trasparente”, che individua specifici beneficiari, prevede invece l'imputazione del reddito in capo ai beneficiari stessi. Per “beneficiario del reddito individuato” s'intende colui che vanta un diritto attuale a pretendere la distribuzione del reddito prodotto dal trust. La DRE del Piemonte, con una risposta fornita il 4 agosto u.s. (prot. 2011/47497) in risposta ad un'istanza di interpello, ha chiarito che i beneficiari si considerano individuati anche nel caso in cui il loro diritto a percepire il reddito prodotto dal trust sia soggetto a condizione sospensiva. In tal caso si configura il c.d. trust misto”, il cui atto istitutivo prevede che parte del reddito realizzato dal trust venga accumulato nel fondo in trust e parte, al verificarsi di determinate condizioni, venga attribuito ai beneficiari.

L'imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari individuati è limitata ai soli redditi per i quali i beneficiari vantano un'aspettativa. Ne consegue che se l'atto di trust prevede che i beneficiari abbiano il diritto a percepire solo parte dei redditi del trust, già tassati in capo allo stesso a titolo definitivo, questi redditi, sebbene imputati per trasparenza, non subiranno più alcuna ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.

Finanziamenti per progetti ed attività nel settore audiovisivo

Lo scorso 26.10.2011 è stato pubblicato l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo MEDIA 2007. Obiettivo di tale misura è il rafforzamento economico del settore, a livello europeo, con la conservazione e valorizzazione della diversità culturale e linguistica europea e del patrimonio audiovisivo cinematografico; l'accrescimento della circolazione e della visibilità delle opere audiovisive europee; l'intensificazione della cooperazione e della concorrenzialità del settore.

Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso:

- l'acquisizione ed il perfezionamento delle competenze professionali nel settore audiovisivo;
- il sostegno alle imprese europee per lo sviluppo di nuove opere e nuovi progetti, incoraggiando l'utilizzo di tecnologie digitali e l'adozione di strategie di commercializzazione e distribuzione e promuovendo l'elaborazione di programmi di finanziamento europeo;
- il rafforzamento della distribuzione e della diffusione delle opere a livello europeo ed internazionale, attraverso la valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e l'incoraggiamento degli operatori ad investire in coproduzioni;
- la promozione delle opere, garantendo un accesso ai mercati professionali europei ed internazionali.

La durata massima dei progetti deve essere di 12 mesi: le attività devono iniziare non prima dell'1.06.2012 e devono terminare entro il 31.12.2013. Le tipologie di aiuto si concretizzano in azioni indirette mediante sovvenzioni o borse di studio. Il contributo finanziario comunitario non può essere superiore al 50% del totale dei costi sostenuti.

Possono partecipare al programma operatori e professionisti del settore audiovisivo (scuole di cinema e televisione, enti specializzati di formazione, società di produzione indipendenti, società di distribuzione, emittenti televisive, società specializzate nel multimedia, gestori di sale cinematografiche, ecc...).

Il termine per l'invio delle domande è:

- il **9.12.2011** per le attività che iniziano tra l'1.06.2012 ed il 31.12.2012;
- l'**1.06.2012** per le attività annuali che hanno luogo nel 2013 e le attività che iniziano tra l'1.01.2013 ed il 31.05.2013.

Le linee guida dell'invito a presentare proposte ed i moduli (vincolanti) di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm.

Credito d'imposta per la ricerca scientifica

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 130237 del 9.09.2011, ha definito modalità e termini per l'utilizzo del credito d'imposta ex art. 1 del DL 70/2011 (c.d. "DL Sviluppo"), per le imprese che finanziano, nel 2011 e nel 2012, progetti di ricerca in Università od enti pubblici di ricerca. Inoltre, con la risoluzione n. 88 del 12.09.2011, è stato istituito il codice tributo "6835" per la fruizione in compensazione della suddetta agevolazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **90%** dell'eccedenza degli investimenti in ricerca realizzati in ciascun periodo d'imposta agevolato (2011 e 2012) rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Al riguardo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d'imposta è disponibile a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale e pertanto è utilizzabile direttamente in compensazione senza alcuna procedura di autorizzazione preventiva. Ricordando quanto già previsto dall'art. 1, c. 3, lett. b), n. 5) del DL 70/2011, il provvedimento 9.09.2011 sottolinea che il beneficio fiscale in questione non può essere utilizzato per compensare i seguenti debiti:

- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del DPR 1124/65;
- altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con i Ministri competenti per settore.

Il credito d'imposta è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. In pratica:

- per gli investimenti sostenuti nel 2011, il credito potrà essere utilizzato nel 2011, 2012 e 2013;
 - per gli investimenti realizzati nel 2012, il beneficio fiscale potrà essere utilizzato nel 2012, 2013 e 2014.
- Ai fini del monitoraggio di tali oneri l’Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati mensili relativi all’ammontare del credito d’imposta compensato, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui, infatti, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministero dell’Economia, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.

Bando per l’erogazione di contributi per la selvicoltura

In attuazione della Delibera G.R. 3 agosto 2011, n. 23-2514, è stato approvato il bando “finalizzato” per l’attivazione congiunta della Misura 1.2.2 “*Accrescimento del valore economico delle foreste*” e della Misura 1.2.5 Azione 1 “*Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento della selvicoltura*” del P.S.R. Piemonte 2007-2013.

La Misura 1.2.2 finanzia interventi che perseguono il miglioramento dei boschi secondo i criteri della selvicoltura naturalistica, mirando alla multifunzionalità, pur perseguendo lo scopo di valorizzare la funzione produttiva e consentire, al termine del periodo di impegno, una produzione legnosa di qualità ed un incremento nella redditività della produzione.

La Misura 1.2.5.1 sostiene i costi necessari ad attuare investimenti volti alla realizzazione, alla manutenzione straordinaria ed al miglioramento della rete di viabilità forestale, comprese le piazzole di scambio ed i piazzali di stoccaggio al servizio delle superfici forestali interessate dagli interventi finanziati con la Misura 1.2.2. L’Azione finanzia interventi che perseguono la valorizzazione e l’aumento della redditività delle diverse produzioni legnose attraverso il miglioramento della rete viaria a servizio delle foreste e la riduzione dei costi di utilizzazione e trasporto.

Per entrambe le misure saranno ritenute ammissibili le spese generali ed altri investimenti immateriali volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, quali le spese professionali, le consulenze, gli studi di fattibilità e di progettazione, l’acquisto di patenti e licenze, l’adozione di sistemi di gestione forestale sostenibile o di sistemi ecocompatibili e l’acquisizione di certificati di qualità solo se legati agli investimenti materiali.

Le agevolazioni, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono concesse a titolo *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.

La domanda di aiuto deve essere presentata da soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola per via telematica entro e non oltre le ore 24 del **2 dicembre 2011**, pena la non ammissibilità della domanda stessa. Non sono inoltre ammissibili spese effettuate prima della data di presentazione della domanda.

Consulenza del lavoro

Nuovi criteri operativi per i soggetti abilitati ai flussi Uniemens

L’Inps, con il messaggio n. 20474 del 28.10.2011, ha dato nuovi chiarimenti in ordine al sistema di gestione delle deleghe per lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti (obbligo introdotto dalla circolare n. 28/2011), comunicando, peraltro, l’ulteriore estensione del periodo transitorio con riferimento all’accettazione dei flussi Uniemens.

L’Inps medesima, con il precedente messaggio n. 9655/2011, aveva fissato all’1.11.2011 il termine a partire dal quale non sarebbe stato più possibile provvedere alla cura degli adempimenti di cui si tratta se non da parte dei soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro sulla base del sistema di nuova introduzione. Tuttavia, per consentire l’adeguamento al suddetto sistema ai datori di lavoro che non lo avessero ancora fatto, si è deciso di continuare, **fino al mese di dicembre 2011**, ad accettare i flussi Uniemens anche se inoltrati da parte di intermediari operanti con le vecchie modalità.

Resta tuttavia fermo che, a partire dalla predetta data dell’1.11.2011, i soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non potranno accedere ai nuovi servizi, ivi compresa la presentazione delle istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione.

Fondo di garanzia Tfr

La sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro del 3.11.2011 n. 22735 ha stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l'intervento del Fondo di garanzia del TFR istituito presso l'Inps può realizzarsi solo se il lavoratore assolve l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo. I giudici di legittimità ritengono inammissibile una domanda proposta al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR, con la quale il lavoratore allega semplicemente il mancato adempimento del datore di lavoro, lamentando genericamente l'insolvenza del medesimo.

Nella sentenza suddetta la Corte di Cassazione ha precisato infatti che il meccanismo configurato dall'articolo 2 della Legge del 29.5.1982 n. 297, che regola le prestazioni del Fondo di garanzia, è tale che esso non può e non deve intervenire prima della dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro e di ammissione al passivo del credito fatto valere.

A tal proposito si ricorda che la verifica circa l'esistenza di tale credito non è certamente di competenza dell'Inps, dal momento che la procedura fallimentare non prevede alcuna disposizione affinché l'Istituto previdenziale venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della prestazione.

Invio degli atti da parte dell'Inail tramite Posta Elettronica Certificata

L'Inail comunica che, fino al 31 dicembre 2011, affiancherà al tradizionale invio degli atti relativi alla gestione dei rapporti assicurativi in forma cartacea, la spedizione degli atti tramite Posta Elettronica Certificata per tutte le società che hanno già comunicato il proprio indirizzo Pec al Registro Imprese.

Dal 1° gennaio 2012 l'Inail invierà esclusivamente gli atti a mezzo Pec.

Si ricorda che entro il prossimo 29.11.2011 le imprese costituite in forma societaria devono comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio il proprio indirizzo di casella PEC - Posta Elettronica Certificata (Legge n. 2/2009).

Novità previste nel maxi-emendamento

Nel maxi emendamento alla legge di stabilità, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, è contenuta una serie di iniziative finalizzate al rilancio dell'occupazione.

Il pacchetto lavoro prevede *in primis* interventi in materia di apprendistato, con la decontribuzione totale per i primi 36 mesi sui nuovi contratti attivati in aziende fino a 9 dipendenti, mentre un secondo intervento è costituito da un incentivo per chi assume, con contratto di inserimento, donne di qualsiasi età disoccupate da almeno sei mesi; in questo caso, la riduzione contributiva è del 25%. Altri incentivi interessano il part-time e il telelavoro: nel primo caso le clausole elastiche e flessibili potranno essere liberamente stabilite dalle parti, ma sempre nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, mentre nel secondo caso sono previsti incentivi per i datori di lavoro che promuovono azioni di conciliazione tra tempi di vita e lavoro estese al telelavoro, con particolare riguardo all'inserimento di disabili in azienda.

Inoltre è prevista la possibilità per le aziende del settore turismo di assumere lavoratori con contratti di lavoro intermittente ed accessorio, disincentivando in questo modo il ricorso al lavoro irregolare, tipico del settore. In materia contributiva si segnala l'**aumento dell'aliquota** per gli iscritti alla **gestione separata** dell'Inps con conseguente innalzamento dal 17% al **18%** per i collaboratori iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, e dal 26,72% al **27,72%** per coloro che versano esclusivamente alla medesima gestione separata. Infine, con riferimento all'IRAP, è stata data alle Regioni la possibilità di rendere deducibile la parte di retribuzione legata alla produttività; è stato attivato il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate e sono state previste ulteriori semplificazioni del libro unico del lavoro.

Richiesta di incentivi per l'assunzione di lavoratori disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità

La circolare Inps del 28.10.2011 n. 140 ha reso noto che le richieste per la fruizione degli incentivi per le assunzioni, inviate dall'1.11.2011, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica. La nuova modalità sarà operativa in relazione a:

- le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

- le assunzioni a tempo indeterminato, determinato (proroghe comprese), trasformazioni a tempo indeterminato, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La procedura prevede che il datore di lavoro invii all'Inps la dichiarazione di responsabilità, allegando ad essa il certificato che attesta lo stato di disoccupazione o l'iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore; in alternativa è possibile che il lavoratore stesso autocertifichi lo stato della propria condizione lavorativa, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo.

Entro i termini di legge il datore di lavoro dovrà inviare la comunicazione telematica di assunzione, proroga o trasformazione, prevista dal decreto del Ministero del Lavoro del 30.10.2007.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2011 ed il 14 ottobre 2011, è pari al 2,909827 %.

Scadenziario mese di novembre

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 10	Addizionale erariale alla tassa automobilistica	Proprietari e soggetti assimilati di veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose	Termine per il versamento, mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dell'addizionale dovuta per 2011 in relazione ai veicoli: - con potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV); - posseduti alla data del 06.07.2011.
Lunedì 14	Irpef e Ires	Titolari di reddito d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze e alle perdite: - indicate all'art. 109, c. 3-bis del TUIR; - di ammontare superiore a 50.000,00 euro; - derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, anche a seguito di più operazioni; - realizzate nel periodo d'imposta precedente.
Mercoledì 16	Addizionale regionale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Mercoledì 16	Addizionale comunale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Mercoledì 16	Contributi Inps	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Mercoledì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre precedente.
Mercoledì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva - Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva - Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Domenica 20	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.
Venerdì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di ottobre.
Venerdì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli Intrastat	Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat, appositamente contrassegnati, relativi al mese di ottobre. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.
Martedì 29	Registro Imprese	Imprese costituite in forma societaria alla data del 29.11.2008	Termine per comunicare all'ufficio del Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per la relativa iscrizione.
Mercoledì 30	Irpef e Irap	Persone Fisiche	Versamento: - seconda o unica rata di acconto dell'Irpef dovuta per l'anno in corso; - seconda o unica rata di acconto dell'Irap dovuta per l'anno in corso (se
Mercoledì 30	Cedolare secca sugli affitti	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo	Versamento della seconda o unica rata di acconto della "cedolare secca sugli affitti" dovuta per l'anno in corso.
Mercoledì 30	Imposta sostitutiva del 20%	Persone fisiche rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso.
Mercoledì 30	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
Mercoledì 30	Irap	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento seconda o unica rata di acconto dell'Irap dovuta per l'anno in corso.
Mercoledì 30	Irep e relative addizionali, Irap	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento: - seconda o unica rata di acconto dell'Ires (e di eventuali addizionali), dovuta per l'anno in corso; - seconda o unica rata di acconto dell'Irap dovuta per l'anno in corso.
Mercoledì 30	Tributi	Soggetti che hanno liti fiscali pendenti	Termine per versare le somme dovute per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: - alla data dell'1.05.2011; - dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Mercoledì 30	Iva	Soggetti Iva che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.